



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2012, proposto dai signori Vincenzo Arpaia, Francesco Arpaia, Anna Candida Gargiulo e Camillo Arpaia, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Torrese e Maria Sabatino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Roberto Scetti in Roma, via Ottorino Gentiloni, n. 73;

contro

il Comune di Santa Maria La Carità, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la riforma,

previa sospensione

della sentenza del TAR Campania, Sede di Napoli, sezione VIII, 13 gennaio 2012, n. 143, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n. 6669/2010, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento dei seguenti atti:

(ricorso principale)

a) della disposizione dirigenziale 22 luglio 2010, n. 63, notificata il giorno 26 luglio 2010 al signor Vincenzo Arpaia, che ha respinto le istanze di condono edilizio 10 dicembre 2004, prot. n. 16462 e 16465, presentata da Vincenzo e Francesco Arpaia, rispettivamente, per ottenere la sanatoria di opere abusive realizzate in via Motta Carità 79 e costituite da due abitazioni al primo piano ad uso residenziale;

(motivi aggiunti)

b) della disposizione dirigenziale 27 gennaio 2011, n. 3, e prot. n. 1506, notificata il giorno 2 febbraio 2011, che ha ordinato - ai signori Anna Candida Gargiulo e Camillo Arpaia quali committenti e a Vincenzo e Francesco Arpaia quali intestatari delle istanze di condono - la demolizione in quanto abusive delle opere medesime;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e udito per la parte ricorrente l'avvocato Giuseppe Sartorio, per delega dell'avvocato Luigi Torrese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I primi due ricorrenti appellanti hanno presentato il 10 dicembre 2004, rispettivamente ai numeri prot. n. 16462 e 16465, due istanze per ottenere il condono ai sensi dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326, di opere abusive realizzate in Comune di Santa Maria La Carità, in via Motta Carità al n.79, costituite da due abitazioni al primo piano, realizzate come sopraelevazione di un preesistente immobile di proprietà della loro madre, la terza dei ricorrenti appellanti.

Con il provvedimento di data 22 luglio 2010, il Comune ha respinto entrambe le istanze, avendo rilevato il mancato pagamento dell'esatta cifra, relativa alla prima rata dell'oblazione e degli oneri concessori, nel termine del 10 dicembre 2004 previsto per la presentazione delle istanze stesse, nonché per il pagamento della seconda e della terza rata oltre le scadenze del 31 maggio 2005 e del 30 settembre 2005 previste dalla legge.

Di conseguenza, il Comune ha emesso l'ordinanza di demolizione 27 gennaio 2011, indirizzata ai richiedenti la sanatoria, alla proprietaria del terreno e al marito di lei, altro genitore degli istanti, indicati questi ultimi come committenti degli abusi.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso principale, proposto contro il diniego, e i motivi aggiunti, proposti contro l'ingiunzione a demolire.

In motivazione, la sentenza ha osservato che l'originario diniego di data 22 luglio 2010 è fondato su quattro ragioni autonome, ovvero l'inesatto pagamento della prima rata di oblazione, l'inesatto pagamento della prima rata di oneri concessori, il tardivo pagamento delle residue rate di oblazione e il tardivo pagamento delle residue rate di oneri concessori.

Ciò posto, il TAR ha esaminato in primo luogo, in quanto idonea a definire il giudizio, la questione relativa al ritardato pagamento della seconda e della terza rata di oblazione, circostanze da sole idonee a giustificare il diniego.

Di conseguenza, il TAR ha ritenuto che il ritardo nella specie sussistesse e che esso comportasse il diniego del condono ai sensi delle norme relative, diniego al quale conseguiva per necessità l'ordine di demolizione degli abusi.

Contro tale sentenza, gli interessati hanno proposto impugnazione, con appello che contiene sei censure, riconducibili ai seguenti cinque motivi:

- con il primo di essi, corrispondente al paragrafo numerato come "I" a p. 7 dell'atto e al paragrafo senza numero a p. 14 dell'atto, deducono la violazione dell'art. 32 del

d.l. 269/2003, sostenendo che i termini per versare l'oblazione sarebbero non perentori e - qualora non rispettati - comporterebbero soltanto la temporanea inefficacia dell'istanza di condono, sino a quando le somme non fossero versate con gli interessi;

- con il secondo motivo, corrispondente al paragrafo numerato come "II" a p. 19 dell'atto, deducono ulteriore violazione dell'art. 32 del d.l. 269/2003, sostenendo che, prima di pronunciare il diniego, il Sindaco avrebbe dovuto invitarli a produrre la documentazione mancante, nella specie la prova del pagamento, che avrebbero potuto, a loro dire, eseguire anche in quel momento;

- con il terzo motivo, corrispondente al paragrafo numerato come "III" a p. 24 dell'atto, deducono ancora violazione dell'art. 32 del d.l. 269/2003, nel senso che essi avrebbero rispettato la normativa anche quanto al pagamento della prima rata di oblazione e di oneri concessori, perché avrebbero pagato l'importo minimo salvo conguaglio previsto dalla legge;

- con il quarto motivo, corrispondente al paragrafo sempre numerato come "III" al p. 31 dell'atto, deducono ulteriore violazione dell'art. 32 del d.l. 269/2003, nel senso che, a loro avviso, a fronte del mancato pagamento il Comune avrebbe dovuto far discendere "non certamente il diniego di condono, ma una diversa sanzione";

- con il quinto motivo, corrispondente al paragrafo numerato come "IV" a p. 32 dell'atto, deducono infine l'illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione.

Il Comune non si è costituito.

Con l'ordinanza 4 aprile 2012 n.1354, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, ritenendo in sostanza sussistere il *periculum in mora*.

All'udienza del giorno 11 gennaio 2018, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

2. I primi quattro motivi di appello sono all'evidenza connessi, perché riguardano l'unica questione degli effetti che derivano dal mancato pagamento nei termini delle somme dovute per ottenere la sanatoria per la quale è causa; vanno quindi esaminati in via congiunta.

Di essi, il primo, il secondo ed il quarto sono infondati, mentre il terzo va dichiarato inammissibile.

3. Ciò posto, va premesso che i fatti di causa devono ritenersi accertati pacificamente, nei termini esposti in narrativa.

Gli appellanti hanno dunque costruito senza titolo una sopraelevazione, ovvero un piano aggiuntivo di un preesistente immobile di loro proprietà, che comprende due nuove abitazioni. Non v'è dubbio che un intervento di questo tipo, qualificabile senz'altro come nuova costruzione, necessitasse della concessione edilizia, così come oggi necessiterebbe del permesso di costruire, nella specie mancante.

E' poi altrettanto pacifico che, nel procedimento di sanatoria di tale abuso, resa possibile dal condono di cui all'art. 32 del d.l. 269/2003, gli appellanti non abbiano versato puntualmente le somme richieste, in particolare non hanno pagato nei termini la seconda e la terza rata di oblazione

4. Come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, si deve allora esaminare per prima la questione relativa agli effetti di tale ritardato pagamento, che è oggetto dei motivi primo, secondo e quarto ed è da sola idonea a definire il giudizio.

In proposito, il Collegio condivide e fa propri i principi enunciati dalla precedente sentenza della Sezione 19 luglio 2013 n.3925, pronunciata su un caso identico, riguardante il territorio dello stesso Comune appellato.

5. Seguendo la sentenza in questione, occorre allora partire dal testo dell'art. 32 del d.l. 269/2003, che al comma 25 estende, nei termini di cui ai commi successivi, le disposizioni dell'originario condono edilizio, di cui alla l. 28 febbraio 1985, n. 47,

alle costruzioni abusive ultimate entro il 31 marzo 2003; al comma 37 prevede poi che *“Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*, ovvero le sanzioni previste per l'abusivismo edilizio dal capo I della stessa l. 47/1985, sostanzialmente identiche a quelle attualmente previste dal T.U. 380/2001 pure citato.

In particolare, fra le disposizioni richiamate c'è l'art. 7 della stessa l. 47/1985, che per le opere realizzate senza concessione prevede l'ordine di demolizione.

6. Nella sentenza citata, si osserva allora che il testo della legge sopra riportata è chiaro ed inequivoco, nel senso che il mancato pagamento dell'oblazione nei termini comporta per ciò solo l'applicazione delle sanzioni di cui s'è detto, e quindi prima di tutto della rimessione in pristino ovvero della demolizione per il caso, che qui rileva, di opere realizzate senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo.

Sempre la sentenza citata osserva che ciò è coerente con la logica delle norme che prevedono il condono in esame: una deroga alle norme che disciplinano l'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge.

Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla

programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati.

7. Per sostenere il contrario, la difesa dei ricorrenti appellanti ha argomentato da una norma di legge, quella dell'art. 1, comma 9, della l. 27 febbraio 1997, n. 449, e da una circolare, 6 febbraio 1989, n. 142, del Ministero dei lavori pubblici, dalle quali si desumerebbe che il pagamento potrebbe essere differito, comportando la necessità di corrispondere gli interessi per il ritardo.

Sempre seguendo la sentenza 3925/2013, si deve però affermare – quanto meno - che le disposizioni citate sono anteriori a quella applicabile alla fattispecie, che come rilevato è del 2003 ed ha comunque natura speciale, dato che prevede una nuova fattispecie di condono, disciplinata sia attraverso il richiamo alle precedenti norme della l. 47/1985, sia attraverso la previsione di nuove norme a sé stanti.

Ove esse contengano una disciplina autonoma, quella di cui alle precedenti fattispecie di condono risulterà quindi non applicabile, a parte il rilievo, quanto alla circolare, secondo il quale comunque essa non può comportare la mancata applicazione della legge.

8. Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione, pertanto, è di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio (in tal senso, anche C.d.S., sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 894).

Ciò comporta la reiezione del primo e del quarto motivo di appello, perché queste sono le conseguenze dell'inadempimento, non la sospensione del procedimento o la diversa non precisata sanzione ipotizzate dai ricorrenti appellanti.

Ciò comporta parimenti la reiezione anche del secondo motivo, perché a fronte del mancato pagamento nei termini, non era dovuto, né legittimo, alcun invito dell'amministrazione a procedervi.

Va invece dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, perché il diniego impugnato è già giustificato dal mancato pagamento nei termini delle rate successive, sì che ogni questione relativa alla prima di esse diventa irrilevante.

Rileva infatti il principio secondo il quale l'atto amministrativo basato su una pluralità di ragioni autonome non può essere annullato in sede giurisdizionale, quando anche una sola di esse sia legittimamente affermata (per tutte, C.d.S., sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910, e sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2767).

9. Le considerazioni che precedono comportano la reiezione anche del quinto ed ultimo motivo di appello, perché a fronte del legittimo diniego del condono l'ordinanza di demolizione si configura come provvedimento dovuto (sul principio, per tutte, la sentenza dell'Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9).

10. L'appello va pertanto nel suo complesso respinto.

Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, perché l'Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n.1784/2012 R.G), lo respinge.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO